



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE MEDIAZIONE IN FAMIGLIA E COORDINAZIONE GENITORIALE PRESSO ADR PROGESTITALIA SRL

Premesso che

- la mediazione familiare è un percorso su base volontaria rivolto alla coppia di fatto o unita in matrimonio (con o senza figli), separata, divorziata, in corso di separazione o divorzio e mira alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione o divorzio;
- la mediazione in famiglia è un percorso su base volontaria rivolto a chiunque abbia bisogno di gestire in maniera costruttiva casi di conflittualità familiare non espressamente legati alla separazione dei coniugi;
- la coordinazione genitoriale è un percorso rivolto a genitori di figli minori, quando la perdurante conflittualità rappresenta un rischio evolutivo per i figli;
- che essi sono strumenti che favoriscono la risoluzione consensuale dei conflitti in ambito familiare e sono alternativi al giudizio in Tribunale (c.d. ADR);
- ADR Pro Gest Italia srl è Organismo di mediazione (iscritto al n. 93 del R.O.M.) che promuove e favorisce il ricorso agli strumenti di risoluzione consensuale delle controversie e dei conflitti alternativi al giudizio (c.d. ADR)

Tutto ciò premesso con il presente Regolamento si intende regolamentare l'erogazione del servizio di mediazione familiare, mediazione in famiglia e coordinazione genitoriale presso ADR ProGestItalia.

Art. 1) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il percorso si attiva con il deposito della domanda, singola o congiunta, presso la Segreteria di ADR Pro Gest Italia nelle modalità indicate nella domanda stessa. Alla ricezione della domanda, l'Organismo provvede a nominare il mediatore o il coordinatore genitoriale tra quelli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari e coordinatori presso ADR Pro Gest Italia e a convocare le parti informandole circa data e luogo del primo incontro. La parte istante può liberamente farsi parte attiva della comunicazione all'altra parte. Nel caso di domanda di mediazione singola il primo incontro si svolgerà solo nel caso in cui la parte chiamata farà pervenire adesione al primo incontro entro la data per esso fissata. Nel caso di mediazione congiunta le parti possono liberamente scegliere un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo.

Art. 2) LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il primo incontro di mediazione familiare, mediazione in famiglia e coordinazione genitoriale e tutti quelli a seguire possono svolgersi, a discrezionalità del mediatore ma previo consenso delle parti, presso la sede dell'Organismo di mediazione, presso lo studio del mediatore o in altro luogo comunque ritenuto idoneo e atto a garantire la riservatezza tipica dell'intero procedimento. Il primo incontro e tutti quelli a seguire possono svolgersi a discrezionalità del mediatore ma previo consenso delle parti anche in modalità telematica purché la stessa sia tale da garantire il rispetto della riservatezza. Gli incontri possono svolgersi anche in modalità mista su richiesta delle parti o del mediatore, previo consenso delle parti. Il servizio viene erogato sull'intero territorio nazionale.

3) PRIMO INCONTRO



Il primo incontro di mediazione familiare e mediazione in famiglia è gratuito e in esso il mediatore illustra la funzione della mediazione, la natura del primo incontro e il proprio ruolo. Spetta alle parti decidere se iniziare il procedimento. La decisione va comunicata al mediatore al termine del primo incontro o entro i 4 giorni successivi contattando il mediatore stesso nelle modalità che egli avrà indicato alle parti in sede di primo incontro. Nel caso in cui le parti decidano di iniziare la mediazione il mediatore consegnerà il “Consenso alla mediazione familiare” che le parti invieranno al mediatore compilato e firmato prima dell’inizio del secondo incontro nelle modalità da lui stesso indicate oppure restituiranno al mediatore all’inizio del secondo incontro.

Art. 3) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

Nel percorso di mediazione familiare, se le parti lo desiderano, possono presenziare al primo incontro insieme ai loro Avvocati. La partecipazione degli Avvocati è volontaria ed è limitata al primo incontro. Ai successivi incontri le parti partecipano personalmente senza l’assistenza dei loro Avvocati salvo che nel corso del procedimento il mediatore ritenga necessario estendere la partecipazione degli Avvocati ad uno o più incontri.

Negli incontri di mediazione in famiglia è esclusa la partecipazione degli Avvocati.

Nel percorso di coordinazione genitoriale, gli Avvocati dovranno essere presenti solo al primo incontro informativo sul metodo.

Art. 4) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Gli incontri di mediazione familiare e mediazione in famiglia sono improntati al rispetto della riservatezza che riguarda le parti stesse e le dichiarazioni emerse. E’ fatto divieto al mediatore di relazionare in merito ai contenuti dei singoli incontri. Il divieto del mediatore di relazionare in merito ai contenuti dei singoli incontri si estende ai servizi sociali e al giudice quando la mediazione è stata attivata su impulso del giudice o dei servizi sociali.

Le parti si impegnano a mantenere uno spirito collaborativo e leale durante gli incontri di mediazione, a rispettarsi l’un l’altro, a sospendere un eventuale percorso giudiziale e a non intraprendere ulteriori azioni giudiziarie, a non chiamare il mediatore a testimoniare in Tribunale e non usare in nessun caso le informazioni emerse nel corso degli incontri per ledere o arrecare danno all’altra parte. Entrambe le parti o anche una sola possono interrompere in qualunque momento il percorso.

Art. 5) IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare viene nominato tra quelli iscritti nell’elenco dei mediatori tenuto presso ADR ProGestItalia.

All’atto della nomina il mediatore compilerà una dichiarazione di accettazione dell’incarico con la quale si impegna a condurre gli incontri in modo da garantire la sua imparzialità, neutralità e riservatezza.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri nel modo che ritiene più opportuno, in considerazione delle circostanze del caso e della sua funzione, di aiutare le parti a riattivare la comunicazione tra loro e raggiungere l’accordo. Ogni mediatore è libero di condurre gli incontri seguendo il proprio modello di riferimento.



Il mediatore è libero di interrompere il percorso ogni qualvolta ravvisa che la mediazione familiare o mediazione in famiglia non si rivela essere lo strumento adatto alle parti, per le loro specifiche esigenze, per il problema proprio che le parti si trovano a vivere, nel caso in cui il comportamento di una o entrambe le parti sia tale da impedire il sereno e fattivo proseguimento del percorso e in ogni altra circostanza in cui lo riterrà necessario. Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti la sua intenzione di interrompere o non iniziare il percorso indicando anche, se possibile, il tipo di intervento più adatto alla coppia.

Art. 6) TARIFFE

All'atto del deposito della domanda di mediazione familiare, mediazione in famiglia e coordinamento genitoriale la parte è tenuta a corrispondere le spese di avvio del procedimento di importo pari a 48,80€ IVA inclusa da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nella domanda stessa. La ricevuta di pagamento va allegata e inviata unitamente alla domanda di mediazione. Nessuna spesa di avvio è dovuta nel caso di domanda congiunta.

Se le parti decidono di iniziare il percorso di mediazione l'indennità è di 80€IVA inclusa ed è da intendersi riferita ad ogni incontro di mediazione. Le parti sono responsabili in solido del versamento dell'importo. L'importo di 80€ va corrisposto prima di ogni incontro di mediazione a mezzo bonifico bancario alle stesse coordinate indicate nella domanda di mediazione.

Nel percorso di coordinazione genitoriale le parti sono tenute a corrispondere l'indennità anche per il primo incontro.

Art. 7 CONCLUSIONE DEL PERCORSO

Il percorso di mediazione si conclude: a. con la stesura da parte del mediatore dell'accordo come negoziato dalle parti; b. con l'abbandono del percorso da parte di una o entrambe le parti; c. con la comunicazione da parte del mediatore di non inizio o non proseguimento del percorso; d. quando la parte chiamata non aderisce all'invito in mediazione della parte che ha depositato la domanda.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza e responsabilità esclusiva delle parti: a. la scelta dell'Organismo di mediazione, b. la veridicità delle informazioni dichiarate, c. le informazioni riportate nella domanda di mediazione.